

ACCORDO PER LA VALUTAZIONE DELL'EVR – COMPETENZA ANNO 2025

ART. 19 del Contratto Integrativo di Lavoro interprovinciale 22 ottobre 2021

Il giorno 15 giugno 2026, presso la sede di ANCE Forlì-Cesena si sono incontrate:

ANCE Forlì - Cesena, rappresentata dal Sig. Patrizio Vincenzi,

ANCE Romagna, sede di Rimini, rappresentata dal Sig. Ulisse Pesaresi,

LEGACOOP Romagna rappresentata dal Sig. Massimiliano Manuzzi e Armando Strinati;

CONFCOOPERATIVE Romagna-Estense rappresentata dal Sig. Pier Nicola Ferri;

AGCI Emilia-Romagna rappresentata dal Sig. Renato Lelli;

e

FENEALUIL EMILIA ROMAGNA rappresentata dal Sig. Riccardo Galasso e dal Sig. Aziz Ibnoerrida;

FILCA CISL Romagna rappresentata dal Sig. Matteo Davitti;

FILLEA CGIL Forlì-Cesena rappresentata dalla Sig.ra Ana Laura Cisneros;

FILLEA CGIL Rimini rappresentata dal Sig. Andrea Pracucci.

In relazione a quanto previsto dall'accordo di rinnovo del contratto collettivo di lavoro interprovinciale del 22 ottobre 2021, all'articolo 19 "*Elemento Variabile della Retribuzione, EVR*", le Parti procedono alla verifica dei parametri per determinare l'EVR di competenza dell'anno 2025.

Vengono, dunque, analizzati i dati, forniti da Cassa Edile FCR.

Verifica territoriale:

Dall'analisi dei dati, del triennio 2024/23/22 sul triennio precedente 2023/22/21, la cui tabella riepilogativa di sintesi è di seguito allegata e costituisce parte integrante del presente accordo, emerge che 3 parametri da esaminare risultano positivi.

Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL e dal contratto integrativo interprovinciale, le Parti dichiarano che, per quanto di competenza dell'anno 2025, l'EVR territoriale sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma dei pesi ponderali dei suddetti parametri che risultano positivi o invariati e pertanto nella misura del 66%.

Tale percentuale è da rapportarsi alla misura del premio EVR come stabilita dal contratto (4% del valore dei minimi mensili in vigore al 1° luglio 2014: l'ammontare del premio annuo EVR, pertanto, deriva dalla cifra mensile moltiplicata per 12 mensilità, come da tabelle allegate al presente documento).

Verifiche aziendali:

A seguito della comunicazione dell'avvenuto raggiungimento del parametro territoriale che Cassa Edile FCR effettuerà alle imprese iscritte, ogni azienda procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

- Ore denunciate in Cassa Edile (per imprese con soli impiegati il parametro da utilizzarsi è: Ore lavorate come registrate sul Libro Unico del Lavoro)
- Volume d'affari IVA

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale (2024/23/22) con il precedente triennio di riferimento secondo le modalità esposte per il calcolo territoriale.

Esito delle verifiche aziendali ed erogazione:

- a) Con due parametri aziendali positivi o invariati rispetto al triennio precedente: l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello territoriale = 66% (del 4% dei minimi al 1/7/2014)
- b) Con due parametri aziendali negativi: l'EVR non sarà erogato
- c) Con un solo parametro aziendale positivo o invariato ed uno negativo: l'azienda erogherà l'EVR nella misura del 48% (= 30% + la metà dell'eccedenza, valore sempre riferito al 4% dei minimi di paga base al 1/7/2014)

Nel caso b) e c) l'impresa sarà tenuta a presentare alla Cassa Edile FCR, alle R.S.U., se costituite, e alle parti firmatarie del contratto integrativo interprovinciale, una autodichiarazione predisposta su un modello tipo individuato dalle Parti che sarà allegato come parte integrante al Contratto Provinciale (Allegato 2 al presente accordo) con esposizione dei valori degli indicatori oggetto di verifica.

Il premio variabile, qualora scatti, sarà corrisposto a partire dalla busta paga di competenza del mese di luglio 2026 a tutti i lavoratori in forza in tale mese e che hanno prestato attività nell'anno di riferimento. Il Premio sarà erogato entro la busta paga del mese di competenza del dicembre 2026 in rate di pari importo.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa prima del mese di dicembre 2026, il premio residuo sarà corrisposto in unica soluzione unitamente alle competenze relative all'ultimo mese di lavoro.

L'EVR sarà riproporzionato in base ai dodicesimi maturati nell'anno di riferimento (2025) considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero. Ai fini della maturazione dell'EVR non saranno considerati utili le assenze per aspettativa e i permessi non retribuiti. L'EVR sarà, inoltre, riproporzionato alle ore contrattuali per il personale a part-time.

Per praticità si riporta lo schema riepilogativo contenente i valori di riferimento e il valore del premio EVR nei due casi di verifica aziendale con uno o due parametri positivi o nulli.

AS *R*

Livello	MINIMI INDUSTRIA 1-7-2014	valore 4%	valore 66% del 4	valore 48% del 4
7	1.630,71	65,23	516,61	375,72
6	1.467,63	58,71	464,95	338,14
5	1.223,02	48,92	387,45	281,78
4	1.141,51	45,66	361,63	263,00
3	1.059,96	42,40	335,80	244,21
2	953,97	38,16	302,22	219,79
1	815,36	32,61	258,31	187,86
			2 parametri az. positivi	1 parametro az. Positivo

Livello	MINIMI COOPERAZIONE 1-7-2014	valore 4%	valore 66% del 4	valore 48% del 4
8	2.082,99	83,32	659,89	479,92
7	1.748,20	69,93	553,83	402,79
6	1.499,74	59,99	475,12	345,54
5	1.274,35	50,97	403,71	293,61
4	1.140,63	45,63	361,35	262,80
3	1.061,02	42,44	336,13	244,46
2	952,69	38,11	301,81	219,50
1	833,21	33,33	263,96	191,97
			2 parametri az. positivi	1 parametro az. Positivo

Al muratore di prima categoria (art. 7 del Contratto Integrativo Interprovinciale) si applica il premio EVR al pari dell'operaio di secondo livello.

Le parti riconoscono espressamente che gli importi dell'EVR derivanti dal presente accordo, per la loro natura, sono complessivi ed omnicomprensivi degli effetti relativi a tutti gli istituti contrattuali e di legge, avendone tenuto conto in sede di quantificazione e pertanto non determinano alcun ulteriore riflesso su qualsiasi altro elemento della retribuzione, su maggiorazioni, istituti indiretti, differiti e quant'altro ivi compresi i versamenti in cassa edile.

Inoltre, le parti, ai sensi del secondo comma dell'art. 2120 del c.c., convengono che l'EVR sia escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

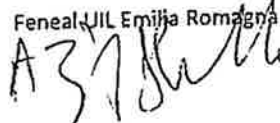
Per tutto quanto non riportato si rimanda all'art. 19 del Contratto interprovinciale Edilizia Industria-Cooperazione Forlì-Cesena-Rimini del 22 ottobre 2021.

Letto, confermato integralmente in ogni sua parte e sottoscritto.

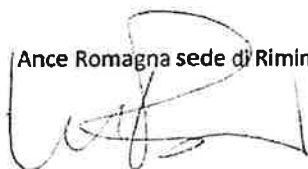
ANCE Forlì-Cesena



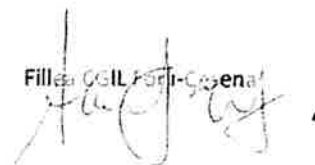
Feneal UIL Emilia Romagna



Ance Romagna sede di Rimini



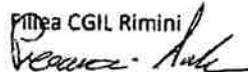
Fillea CGIL Forlì-Cesena



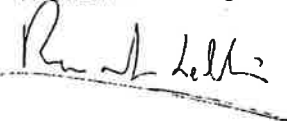
Confcooperative Romagna-Estense



Fillea CGIL Rimini



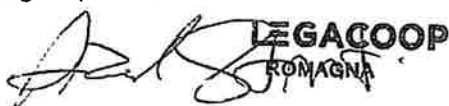
AGCI Emilia - Romagna



Filca CISL Romagna



Legacoop Romagna



LEGACOOP
ROMAGNA



Allegato 2 – MODELLO AUTODICHIARAZIONE INDICATORI AZIENDALI EVR

(da redigere su carta intestata dell'azienda qualora le verifiche aziendali riscontrassero uno o due parametri negativi)

Spett.li

Cassa Edile FCR

RSU o RSA aziendali*

Parti Sociali firmatarie del contratto integrativo interprovinciale:

(Fillea– Filca–Feneal– Ance –Legacoop – AGCI – Confcooperative)

per il tramite di Cassa Edile FCR

Oggetto: autodichiarazione per l'anno 2025 del non raggiungimento di almeno uno degli indicatori aziendali, ai sensi dell'art. 38 del CCNL 1.7.2014 per i dipendenti delle imprese edili industriali e cooperative e del Contratto Collettivo InterProvinciale di Lavoro di Forlì-Cesena-Rimini del 22 ottobre 2021.

La scrivente impresa, con sede a _____ in _____, nel periodo preso a riferimento dal contratto integrativo del 22 ottobre 2021, per l'erogazione dell'EVR di competenza dell'anno 2025 (triennio 2024/23/22 rapportato al triennio 2023/22/21)

DICHIARA CHE SONO NEGATIVI GLI INDICATORI:

- Ore denunciate in Cassa Edile (Se impresa con soli impiegati Ore Lavorate come registrate sul L.U.L.);
- Volume di affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.

A comprova di quanto dichiarato, allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

Conseguentemente per l'anno 2025 la percentuale di EVR sarà pari a ~~48%~~ **0%** (un parametro positivo e uno negativo) oppure **0%** (due parametri negativi).

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contrattuali di cui all'oggetto.

Distinti saluti

Timbro e firma del Legale Rappresentante

All. come sopra

**Solo se in azienda sono presenti la RSA o le RSU*